REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere dei codici 2009 80 11 e 2009 80 19 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso con detto paese e approvato con la decisione 86/555/CEE [1];

considerando che l'accordo suddetto prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 000 ettolitri a dazio ridotto per i succhi di pere concentrati originari dell'Austria; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci la quale risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri; che, per riguardare al tempo stesso regolamenti comunitari specifici, detta nomenclatura è stata ampliata mediante la fissazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere dalla data suddetta, è pertanto opportuno utilizzare la nomenclatura combinata e, eventualmente, i numeri di codice TARIC per la designazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale (%)
09.0801	2009 80 11 2009 80 19	Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria	2 000	30 + AGR eventualmente applicabile

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica protoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS